



COMUNE DI CASORATE SEMPIONE
Provincia Varese

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 136 DEL 23/10/2015

Oggetto : APPROVAZIONE DEL MOLTIPLICATORE TETA PER GLI ANNI 2014 E 2015 AI SENSI DEL METODO TARIFFARIO IDRICO (MIT) DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DELL'A.E.E.G.S.I. N. 643/2013/R/IDR AI FINI DELLA SUA APPLICAZIONE DALL'1.1.2015.

L'anno duemilaquindici , addì ventitre del mese di ottobre alle ore 12.00 nella Sede dell'Ente, convocata nei modi di legge si è riunita la Giunta Comunale con l'intervento dei Signori :

Risultano :

			Presenti	Assenti
1	CASSANI DIMITRI	Sindaco	X	
2	DEMOLLI CARLO MARIA	Assessore Effettivo		X
3	BATTAGLIA FAUSTA	Assessore Effettivo	X	
4	SCANELLI PAOLA	Assessore Effettivo	X	
5	TOMASINI ANDREA LUIGI	Assessore Esterno	X	
			4	1

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott. ssa IMPARATO CARMELA, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Assume la presidenza CASSANI DIMITRI, nella sua qualità di Sindaco e constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica in oggetto.

Deliberazione della Giunta Comunale n.136 del 23/10/2015 ad oggetto : APPROVAZIONE DEL MOLTIPLICATORE TETA PER GLI ANNI 2014 E 2015 AI SENSI DEL METODO TARIFFARIO IDRICO (MIT) DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DELL'A.E.E.G.S.I. N. 643/2013/R/IDR AI FINI DELLA SUA APPLICAZIONE DALL'1.1.2015.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTI:

- il d.lgs. n. 152 del 2006 "Norme in materia ambientale" e successive modificazioni e integrazioni;
- la legge della Regione Lombardia n. 26 del 2003 "Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche" e sue successive modificazioni e integrazioni;
- il d.lgs. n. 267 del 2000 "Testo unico sulle autonomie locali" e sue successive modifiche e integrazioni, e, in particolare, gli articoli 42, comma 2, lettera f); 48; 117;
- la legge n. 241 del 1990 e sue successive modificazioni e integrazioni;

PREMESSO E CONSIDERATO:

Organizzazione del servizio idrico integrato per ambiti territoriali ottimali.

- che ai sensi dell'articolo 47 "Organizzazione territoriale e programmazione del servizio idrico integrato" della legge della Regione Lombardia n. 26 del 2003, "Il servizio idrico integrato, inteso quale insieme delle attività di captazione, adduzione e distribuzione di acqua a usi civili, fognatura e depurazione delle acque reflue, è organizzato sulla base di ambiti territoriali ottimali (ATO) corrispondenti ai confini amministrativi delle province lombarde e della città di Milano.
- che l'articolo 49 "Organizzazione del servizio idrico integrato" della legge della Regione Lombardia n. 26 del 2003 prevede che "Le province e il Comune di Milano, per l'ambito della città di Milano, organizzano il servizio idrico integrato a livello di ATO nel rispetto del piano d'ambito e deliberano la forma di gestione fra quelle previste dall'articolo 23-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e secondo i criteri ivi contenuti, acquisito il parere vincolante della Conferenza dei Comuni. Il servizio è affidato ad un unico soggetto per ogni ATO e per un periodo non superiore a venti anni".
- che ai sensi dell'articolo 48, comma 1, della legge della Regione Lombardia n. 26 del 2003 "Attribuzione delle funzioni delle Autorità di ambito", "In attuazione dell'articolo 2, comma 186 bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2010), dal 1 gennaio 2011 le funzioni già esercitate dalle Autorità di ambito, come previste dall'articolo 148 del d.lgs. 152/2006 e dalla normativa regionale, sono attribuite alle province, ad eccezione dell'ATO della città di Milano, per il quale tali funzioni sono attribuite al Comune di Milano".
- che ai sensi dell'articolo 48, comma 1 bis, della legge della Regione Lombardia n. 26 del 2003, "In ragione del rilevante interesse pubblico all'organizzazione e attuazione del servizio idrico integrato e nel rispetto del principio di leale collaborazione, le province e il Comune di Milano, per l'ambito della città di Milano, di seguito indicati quali enti responsabili degli ATO, costituiscono in ciascun ATO, nella forma di cui all'articolo 114, comma 1, del d.lgs. 267/2000 e senza aggravio di costi per l'ente locale, un'azienda speciale, di seguito denominata Ufficio di ambito, dotata di personalità giuridica e di autonomia organizzativa e contabile.
- che, in particolare, l'articolo 48 della legge della Regione Lombardia n. 26 del 2003, e successive modifiche e integrazioni, prevede che l'ente responsabile dell'ATO esercita, tramite l'Ufficio d'ambito, fra le altre, le seguenti funzioni e attività:

- a) l'individuazione e l'attuazione delle politiche e delle strategie volte a organizzare e attuare il servizio idrico integrato per il conseguimento degli obiettivi previsti dalla presente legge e dalle normative europee e statali inclusi la scelta del modello gestionale e l'affidamento della gestione del servizio idrico integrato" (art. 48, comma 2, lettera a);
- b) l'approvazione e l'aggiornamento del piano d'ambito di cui all'art. 149 del D.Lgs. 152/2006 e dei relativi oneri finanziari (art. 48, comma 2, lettera b);
- c) (omissis)
- d) la definizione dei contenuti dei contratti di servizio che regolano i rapporti tra l'ente responsabile dell'ATO e i soggetti cui compete la gestione del servizio idrico integrato (art. 48, comma 2, lettera d);
- e) la determinazione della tariffa di base del sistema idrico integrato ai sensi dell'articolo 154, comma 4, del D.Lgs. 152/2006 e la definizione delle modalità di riparto tra gli eventuali soggetti interessati (art. 48, comma 2, lettera e);

- che la Provincia di Varese, ente responsabile dell'ambito territoriale ottimale della Provincia di Varese, tramite l'Ufficio d'Ambito, ai sensi del d.lgs. n. 152 del 2006 e della legge della Regione Lombardia n. 26 del 2003, è competente:

- all'approvazione del Piano di ambito relativo al servizio idrico integrato dell'ambito territoriale ottimale della Provincia di Varese, composto dai seguenti documenti:
 - a) Piano degli Investimenti, b) Modello Organizzativo e Gestionale, c) Piano Economico Finanziario comprensivo del Piano Tariffario;
- all'affidamento del servizio idrico integrato dell'ambito territoriale ottimale della Provincia di Varese ad un unico gestore;

- che per le decisioni l'art. 48, comma 3, la legge della Regione Lombardia n. 26 del 2003 prevede che l'ente responsabile dell'ATO, cioè la Provincia di Varese, acquisisce il parere obbligatorio e vincolante della Conferenza dei Comuni, cui partecipano tutti i comuni dell'ATO;

- che con deliberazione del consiglio provinciale della Provincia di Varese n. 17 del 29/03/2011 è stato costituito l'Ufficio di Ambito della provincia di Varese;

L'approvazione del Piano di ambito e dei documenti ad esso connessi quali il moltiplicatore tariffario "TETA"

- che l'Autorità per l'energia elettrica ed il gas è il soggetto competente in via esclusiva ad approvare le tariffe del servizio idrico, in considerazione del seguente quadro normativo:

- l'articolo 21, commi 13 e 19, del decreto legge 201/11 ha trasferito all'Autorità "le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici", precisando che tali funzioni "vengono esercitate con i medesimi poteri attribuiti all'Autorità stessa dalla legge 14 novembre 1995, n. 481";
- l'articolo 1, comma 1, della legge 481/95 prevede che l'Autorità debba perseguire, nello svolgimento delle proprie funzioni, "la finalità di garantire la promozione della concorrenza e dell'efficienza nel settore dei servizi di pubblica utilità, (...) nonché adeguati livelli di qualità nei servizi medesimi in condizioni di economicità e di redditività, assicurandone la fruibilità e la diffusione in modo omogeneo sull'intero territorio nazionale, definendo un sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti, promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori (...)";
- l'articolo 3, comma 1, del d.P.C.M. 20 luglio 2012, specificando le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici trasferite all'Autorità, precisa che essa "approva le tariffe del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono compresi i servizi di captazione e adduzione a usi multipli e i servizi di depurazione ad usi misti civili e industriali, proposte dal soggetto competente sulla base del piano di ambito di cui all'art. 149 del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 152, impartendo, a pena d'inefficacia prescrizioni (...)";
- l'articolo 154, comma 4, del d.lgs. n. 152, del 2006, come modificato dall'articolo 34, comma 29, del decreto legge 179/12, dispone che "il soggetto competente, al fine della

redazione del piano economico-finanziario di cui all'articolo 149, comma 1, lettera d), predispone la tariffa di base, nell'osservanza del metodo tariffario di cui all'articolo 10, comma 14, lettera d), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e la trasmette per l'approvazione all'Autorità per l'energia elettrica e il gas”.

- l'art. 154, comma 1, del d.lgs. 152/2006, come modificato dal d.P.R. 116/11, prevede che: “La tariffa costituisce il corrispettivo del servizio idrico integrato ed è determinata tenendo conto della qualità della risorsa idrica e del servizio fornito, delle opere e degli adeguamenti necessari, dell'entità dei costi di gestione delle opere, e dei costi di gestione delle aree di salvaguardia, nonché di una quota parte dei costi di funzionamento dell'Autorità d'ambito, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio secondo il principio del recupero dei costi e secondo il principio "chi inquina paga". Tutte le quote della tariffa del servizio idrico integrato hanno natura di corrispettivo”;
- la Corte costituzionale, nella sentenza n. 325, del 2010, ha qualificato il servizio idrico integrato come servizio pubblico a rilevanza economica, secondo le prescrizioni del diritto europeo e nazionale, da cui deriva la necessità della copertura dei costi, come confermato dalla stessa Corte costituzionale ex multis nella sentenza n. 26 del 2011;
- l'articolo 3, comma 1, del d.P.C.M. 20 luglio 2012 specifica, tra l'altro, che l'Autorità:
 - a) definisce le componenti di costo - inclusi i costi finanziari degli investimenti e della gestione - per la determinazione della tariffa del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono compresi i servizi di captazione e adduzione a usi multipli e i servizi di depurazione ad usi misti civili e industriali, per i vari settori di impiego, in conformità ai criteri e agli obiettivi stabiliti dal Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare di cui all'art. 1, comma 1, lettere c), d), e), f);
 - b) predispone e rivede periodicamente il metodo tariffario per la determinazione della tariffa del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono compresi i servizi di captazione e adduzione a usi multipli e i servizi di depurazione ad usi misti civili e industriali, di cui alla precedente lettera c) sulla base del riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio sostenuti dai gestori, prevedendo forme di tutela per le categorie di utenza in condizioni economico sociali disagiate, individuate dalla legge e fissa, altresì, le relative modalità di revisione periodica, vigilando sull'applicazione delle tariffe;
 - c) verifica la corretta redazione del piano d'ambito, acquisita la valutazione già effettuata dalle regioni sulla coerenza dei piani d'ambito con la pianificazione regionale e provinciale di settore, esprimendo osservazioni, rilievi e impartendo, a pena d'inefficacia, prescrizioni sugli elementi tecnici ed economici e sulla necessità di modificare le clausole contrattuali e gli atti che regolano il rapporto tra le autorità competenti e i gestori del servizio idrico integrato ai sensi del comma 186-bis della legge 23 dicembre 2009 n. 191;
 - d) approva le tariffe del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono compresi i servizi di captazione e adduzione a usi multipli e i servizi di depurazione ad usi misti civili e industriali, proposte dal soggetto competente sulla base del piano di ambito di cui all'art. 149 del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 152, impartendo, a pena d'inefficacia prescrizioni.

- che l'Autorità per l'energia elettrica ed il gas (AEEG) ha emanato il 27 dicembre 2013, con Deliberazione n. 643/2013/R/IDR, il Metodo Tariffario Idrico (MTI) applicabile agli anni 2014/2015 a completamento del primo periodo regolatorio 2012/2015;

- che la citata delibera 643/2013 dell'AEEG, nel disciplinare il metodo tariffario idrico (MTI), prevede quanto segue:

- incentra il focus della regolazione economica sugli aspetti di: programmazione e coerenza

tra: qualità servizio – piano interventi – schemi tariffari; sostenibilità finanziaria e bancabilità; funzionamento del sistema

- introduce le misure relative a: governance tariffaria che prescrive la pianificazione, preclude inerzie e rimuove alibi; schemi regolatori per attivare strumenti di generazione di cassa: ammortamenti finanziari, FNI; strumenti di pianificazione: riconoscimento opex crescenti per attività crescenti; disciplina dei conguagli; riconoscimento della morosità e disciplina del deposito cauzionale
- disciplina valore terminale regola i seguenti aspetti: quadro concettuale e formale per il trattamento dei costi ambientali e della risorsa, la modifica dei corrispettivi per l'utenza (articolazione tariffaria), gli indicatori di efficienza per la valutazione del servizio di misura,

che la citata delibera 643/2013 dell'AEEG dispone che entro il 31 marzo 2014 deve essere predisposta la tariffa per gli anni 2014/2015 ed il relativo PEF che espliciti VRG e moltiplicatore tariffario θ per il 2014 e il 2015, ai fini della sua approvazione da parte di AEEG entro i successivi 90 giorni.

- che la citata deliberazione n. 643/2013/R/IDR prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2014, i gestori, nei limiti fissati dall'Articolo 3, sono tenuti ad applicare le seguenti tariffe massime:

- ❖ fino alla approvazione delle tariffe da parte degli Enti d'Ambito/soggetti competenti, si applica la tariffa approvata per il 2013, o, laddove non approvata, la tariffa applicata nel medesimo anno
- ❖ dopo la determinazione della tariffa da parte degli Enti d'Ambito/soggetti competenti, sono applicate le tariffe da essi predisposte o accolte a seguito dal perfezionarsi del silenzio-assenso ex art. 5
- ❖ dopo l'approvazione delle tariffe di AEEG le tariffe 2012 moltiplicate per il θ 2014 approvato dall'AEEG

- che con la deliberazione P.V. 12 del 26/03/2014 il CDA dell'Ufficio d'ambito ha approvato il Piano d'ambito e ha determinato il moltiplicatore tariffario "TETA" pari a 1,360 e 1,375 rispettivamente per gli anni 2014 e 2015, e il moltiplicatore tariffario "TETA" da applicare in via provvisoria in attesa dell'approvazione definitiva da parte di AEEG, pari a 1,236, da applicare alle tariffe dell'anno 2012;

- che detti incrementi tariffari "TETA" rientrano nei limiti degli incrementi massimi previsti dalle deliberazioni n. 643/2013/R/IDR e 585/2012/R/IDR dell'Autorità dell'Energia Elettrica e del gas, ;

- che la Conferenza dei Comuni, ai sensi dell'art. 48 -comma 2- Legge Regionale 26/2003 modificata dalla legge regionale 21/2010, con P.V. 7 del 15 aprile 2014 ha espresso parere favorevole sul piano d'ambito, il piano economico finanziario ed il piano tariffario; con P.V. 8 del 15 aprile 2014 ha espresso parere sull'incremento tariffario "TETA" e il "VRG" per gli anni 2014 e 2015;

- che il Commissario Provinciale con i poteri di Consiglio ha approvato con deliberazioni:

- P.V. 20 del 18 aprile 2014 il piano d'ambito comprensivo del piano degli investimenti, del modello organizzativo e gestionale, del piano economico finanziario contenete la tariffa anni 2014/2033 nonché la conferma della scelta in house quale forma di gestione del servizio idrico integrato della provincia di Varese" (deliberazione P.V. 20 del 18 aprile 2014);
- P.V. 21 del 18 aprile 2014 il moltiplicatore tariffario TETA anni 2014/2015 ai sensi del MTI di cui alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas n. 643/2013/R/IDR ai fini della sua applicazione da parte dei gestori esistenti con decorrenza dal 01 gennaio 2014 (deliberazione P.V. 21 del 18 aprile 2014);
- che il Consiglio Provinciale con P.V. 5 del 27/02/2015 ha approvato il moltiplicatore Teta per gli anni 2014/2015 e la conseguente revisione del Piano economico finanziario;

RILEVATO che l'Ufficio di ambito ha trasmesso a questo Comune le deliberazioni sopra richiamate;

RITENUTO che questo Comune debba pertanto procedere a dare attuazione alle disposizioni normative e

provvedimentali sopra richiamate ai fini della determinazione della tariffa del servizio idrico da parte dei gestori che attualmente gestiscono fasi o parti del servizio idrico nel territorio comunale, recependo e approvando, per quanto di propria competenza, il moltiplicatore tariffario TETA relativo agli anni 2014 e 2015, pari rispettivamente al 1,360 e al 1,375), che dovrà essere applicato dai gestori dopo l'approvazione definitiva della tariffa da parte dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas, nonché il moltiplicatore tariffario provvisorio pari a 1,236, che dovrà essere applicato dai Gestori in via provvisoria, con decorrenza dal 1 gennaio 2014, fino alla suddetta l'approvazione definitiva della tariffa da parte dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas.

VISTI i pareri favorevoli resi ai sensi dell'art.49 del D.Lgs.n.267/2000 dai competenti Responsabili di servizio, ed allegati alla presente;

Con voti unanimi favorevoli resi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare il moltiplicatore tariffario T.E.T.A. per gli anni 2014 e 2015 pari a 1,236, disponendo che esso dovrà trovare immediata applicazione, in via provvisoria, con decorrenza dal 1 gennaio 2015, fino alla approvazione definitiva della tariffa da parte dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas;
2. di disporre la trasmissione del presente atto all'AEEGSI ed all'Ufficio d'Ambito di Varese, competente per territorio;
3. di dichiarare, vista l'urgenza, a seguito di separata votazione, ad unanimità di voti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 comma 4 del T.U.E.L., la delibera immediatamente eseguibile.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 136 DEL 23/10/2015

OGGETTO:

APPROVAZIONE DEL MOLTIPLICATORE TETA PER GLI ANNI 2014 E 2015 AI SENSI DEL METODO TARIFFARIO IDRICO (MIT) DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DELL'A.E.E.G.S.I. N. 643/2013/R/IDR AI FINI DELLA SUA APPLICAZIONE DALL'1.1.2015.

PARERI

Regolarità tecnica: (art. 49 comma 1° del D.Lgs. n. 267/2000)

Favorevole

Il Responsabile del Servizio

Fto ROBERTA FERRARI

Regolarità contabile: (artt. 49 comma 1° e 151 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000)

Favorevole

Il Ragioniere

Fto ROBERTA FERRARI

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Fto CASSANI DIMITRI

IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto Dott.ssa IMPARATO CARMELA

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale dichiara che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line di questo Comune e vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi. Della presente deliberazione verrà data comunicazione ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto dott.ssa IMPARATO CARMELA

La presente deliberazione è stata dichiarata di immediata eseguibilità ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno _____ per decorrenza del termine di cui l'art. 134, c. 3, D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto dr.ssa IMPARATO CARMELA

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Lì,

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa IMPARATO CARMELA